

**Ordinanza  
del Politecnico federale di Losanna sulle borse di studio  
(Ordinanza del PFL sulle borse di studio)**

del 2 agosto 2021 (Stato 15 settembre 2021)

---

*La direzione del Politecnico federale di Losanna,  
visto l'articolo 25 dell'ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003<sup>1</sup>  
ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'attribuzione di borse di studio da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL).

**Art. 2**            Borse di studio

<sup>1</sup> Le borse di studio sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate a coloro che desiderano frequentare una formazione presso il PFL e che, salvo disposizione contraria della presente ordinanza, non devono essere restituite.

<sup>2</sup> Il PFL attribuisce due tipi di borse di studio:

- a. borse sociali destinate a persone con difficoltà finanziarie;
- b. borse d'eccellenza destinate a promuovere lo studio presso il PFL di persone che hanno ottenuto risultati eccellenti nel corso degli studi progressi.

**Art. 3**            Principi

<sup>1</sup> Le borse di studio non sono un diritto.

<sup>2</sup> L'attribuzione di una borsa di studio da parte del PFL non esenta dal pagamento della tassa d'iscrizione o di altre tasse di utilizzazione.

**Art. 4**            Restituzione

<sup>1</sup> Se una borsa di studio è stata attribuita indebitamente in base a indicazioni false, incomplete o sottaciute dal beneficiario, quest'ultimo deve restituire gli importi ricevuti indebitamente e il PFL può, se le circostanze lo giustificano, rifiutare definitivamente al beneficiario l'attribuzione di una nuova borsa di studio.

<sup>2</sup> In caso d'interruzione del ciclo di studio nel corso dell'anno, il beneficiario deve restituire gli importi versati per il periodo non frequentato.

RU 2021 484

<sup>1</sup> RS 414.110.37

## Sezione 2: Borse sociali

### Art. 5 Sussidiarietà

Le borse sociali sono attribuite a titolo sussidiario. Completano altre fonti di finanziamento, in particolare i contributi di persone tenute al mantenimento dello studente e le borse o gli aiuti finanziari cantonali.

### Art. 6 Richiedenti

<sup>1</sup> Le persone immatricolate al PFL a un ciclo di studio bachelor o master possono richiedere una borsa sociale; gli iscritti ai corsi di matematica speciale possono richiedere una borsa sociale in casi eccezionali.

<sup>2</sup> Le borse sociali sono attribuite a partire dal primo semestre di studio presso il PFL, in via prioritaria, agli studenti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C;
- b. dispongono in Svizzera dello statuto di rifugiato o di apolide;
- c. sono titolari di un certificato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza dell'8 maggio 1995<sup>2</sup> sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna;
- d. hanno conseguito un diploma di livello secondario II in Svizzera mentre erano domiciliati in Svizzera.

<sup>3</sup> Sono in seguito attribuite a partire dal terzo semestre di studio presso il PFL secondo il seguente ordine di priorità:

- a. agli studenti che, prima di iniziare gli studi presso il PFL, risiedevano in un Paese beneficiario dell'aiuto pubblico allo sviluppo secondo l'elenco redatto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)<sup>3</sup>;
- b. agli altri studenti.

### Art. 7 Aiuto transitorio

<sup>1</sup> Una borsa sociale può essere attribuita a uno studente a titolo transitorio fino al versamento da parte di terzi di altre fonti di finanziamento di cui all'articolo 5.

<sup>2</sup> Se una borsa di studio o un aiuto finanziario sono attribuiti retroattivamente da un terzo, il beneficiario deve restituire in tutto o in parte gli importi della borsa sociale che gli sono stati versati a titolo transitorio. Il PFL decide l'importo da restituire caso per caso.

<sup>2</sup> RS 414.110.422.3

<sup>3</sup> L'elenco può essere consultato al seguente indirizzo : [www.oecd.org](http://www.oecd.org) > Thèmes > Eligibilité et conditions de l'APD > Bénéficiaires de l'APD : pays, territoires et organisations internationales > Liste du CAS des bénéficiaires de l'APD.

**Art. 8**           Contenuto e modalità di presentazione della domanda

Il vicepresidente per gli affari accademici definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda. Pubblica tali informazioni sul sito Internet del PFL.

**Art. 9**           Attribuzione delle borse sociali

Il vicepresidente per gli affari accademici attribuisce le borse sociali.

**Art. 10**          Criteri di attribuzione

Per attribuire le borse sociali, il vicepresidente per gli affari accademici si basa in particolare sui criteri seguenti:

- a. il reddito del richiedente e delle persone tenute al suo mantenimento in funzione del salario medio del Paese in cui risiedono a titolo principale;
- b. la sostanza del richiedente e delle persone tenute al suo mantenimento;
- c. la situazione sociale e familiare del richiedente;
- d. un cambiamento inopinato e repentino della situazione sociale, familiare o finanziaria del richiedente o delle persone tenute al suo mantenimento;
- e. il fatto che il richiedente non abbia accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

**Art. 11**          Importi

<sup>1</sup> Il PFL determina ogni anno l'importo totale messo a disposizione per l'attribuzione delle borse sociali.

<sup>2</sup> L'importo massimo mensile attribuito a un beneficiario ammonta a 2100 franchi.

<sup>3</sup> Il vicepresidente per gli affari accademici fissa l'importo in funzione della situazione sociale, familiare e finanziaria del beneficiario e delle persone tenute al suo mantenimento.

**Art. 12**          Durata

<sup>1</sup> Le borse sociali sono versate per un periodo massimo di dieci mesi per anno di studio.

<sup>2</sup> Possono essere rinnovate annualmente su richiesta.

<sup>3</sup> Il versamento s'interrompe se:

- a. non è più giustificato dalla situazione sociale, familiare o finanziaria del beneficiario o delle persone tenute al suo mantenimento;
- b. il beneficiario ha accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

**Art. 13** Obbligo d'informare

Il beneficiario deve comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento relativo alla sua situazione sociale, famigliare o finanziaria o a quella delle persone tenute al suo mantenimento che possa modificare le prestazioni che gli sono attribuite.

**Sezione 3: Borse d'eccellenza****Art. 14** Candidati

<sup>1</sup> Le persone che hanno richiesto l'ammissione a un ciclo di studio bachelor del PFL possono candidarsi a una borsa d'eccellenza per tale ciclo, se soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C;
- b. dispongono in Svizzera dello statuto di rifugiato o di apolide;
- c. sono titolari di un certificato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza dell'8 maggio 1995<sup>4</sup> sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna;
- d. hanno conseguito il diploma di livello secondario II in Svizzera mentre erano domiciliati in Svizzera.

<sup>2</sup> Le persone che hanno richiesto l'ammissione a un ciclo di studio master del PFL possono candidarsi a una borsa d'eccellenza per tale ciclo.

**Art. 15** Contenuto e modalità di presentazione del dossier di candidatura

Il vicepresidente per gli affari accademici definisce il contenuto e le modalità di presentazione del dossier di candidatura. Pubblica tali informazioni sul sito Internet del PFL.

**Art. 16** Attribuzione delle borse d'eccellenza

Il vicepresidente per gli affari accademici attribuisce le borse d'eccellenza.

**Art. 17** Criteri di attribuzione

<sup>1</sup> Per attribuire le borse d'eccellenza, il vicepresidente per gli affari accademici si basa in particolare sui criteri seguenti:

- a. i risultati eccellenti ottenuti dal candidato nel corso dei suoi studi pregressi;
- b. le qualifiche del candidato;
- c. la motivazione del candidato a frequentare i cicli di studio del PFL.

<sup>2</sup> Per attribuire una borsa d'eccellenza ai candidati ammessi a un ciclo di studio bachelor, il vicepresidente prende inoltre in considerazione la breve presentazione scritta del loro lavoro di maturità o, se non disponibile, di un lavoro equivalente.

<sup>4</sup> RS 414.110.422.3

**Art. 18** Importi e certificati

<sup>1</sup> Il PFL attribuisce le borse d'eccellenza a propria discrezione. Ogni anno determina il numero di borse d'eccellenza che intende attribuire. Il numero di borse è ripartito tra le sezioni in maniera proporzionale al numero di studenti.

<sup>2</sup> La borsa d'eccellenza per uno studente ammesso a un ciclo di studio bachelor prevede un contributo finanziario di 10 000 franchi, versato in più rate a partire dal primo semestre di studi.

<sup>3</sup> La borsa d'eccellenza per uno studente ammesso a un ciclo di studio master prevede un contributo finanziario di 10 000 franchi per ogni semestre della durata ordinaria degli studi, versato a partire dal primo semestre.

<sup>4</sup> Con l'ultimo versamento, ogni beneficiario riceve un certificato che attesta l'avvenuto versamento della borsa d'eccellenza.

**Art. 19** Durata, sospensione e annullamento

<sup>1</sup> Le borse d'eccellenza sono attribuite per tutta la durata ordinaria dei cicli di studio bachelor o master presso il PFL. Il loro versamento è sospeso per la durata degli stage remunerati o non previsti dal piano di studi o per la durata dei congedi.

<sup>2</sup> Una volta effettuato il primo versamento della borsa d'eccellenza, i versamenti successivi possono essere sospesi o annullati se le circostanze lo giustificano, in particolare se il beneficiario accumula ritardo rispetto al piano di studi o non ottiene risultati soddisfacenti.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 20** Disposizione transitoria

Le borse d'eccellenza per il ciclo di studio bachelor sono attribuite a partire dall'anno accademico 2022–2023.

**Art. 21** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.

